



COMUNE DI VILLAGRATI

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL "TEATRO DEL BAGLIO" - ISTITUZIONE TEATRALE COMUNE DI VILLAGRATI

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Il "Teatro del Baglio" è una istituzione del Comune di Villafrati, dotata di personalità giuridica e disciplinata dagli art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 48/91, come modificato con l'art. 6, comma 1 della L.R. 30/2000, nonché dall'art. 56 dello Statuto Comunale e delle norme del presente Regolamento.
2. Alla predetta istituzione è affidata la gestione del Teatro Comunale di Villafrati presso il complesso edilizio di proprietà comunale denominato "Baglio Filangeri".
3. La stessa Istituzione potrà utilizzare sedi e spazi diversi per particolari iniziative teatrali e musicali.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Teatro Comunale può svolgere istituzionalmente attività teatrale concertistica, lirica, balletto, prosa e ogni altra iniziativa che possa ricondursi a rappresentazione teatrale, promuovendo inoltre iniziative di formazione, quale la scuola teatrale.
2. Provvede alla programmazione degli spettacoli, con riferimento al mercato locale, regionale, nazionale ed internazionale e può esplicitare la sua attività attraverso produzioni o coproduzioni.
3. Ricerca e mantiene rapporti di collaborazioni con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento a quelle locali, che svolgono attività teatrale e musicale. Ricerca e promuove altresì rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività del Teatro.
4. Non persegue fini di lucro, ma opera per la crescita sociale, culturale e civile della comunità locale.
5. L'Istituzione ricerca, altresì, sulla base di appositi protocolli di intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguimento delle proprie finalità in accordo con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali.
6. L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e dalla disciplina dettata dallo Statuto e dal presente regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

ART. 3 - ORGANI

1. Sono Organi del Teatro Comunale:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore.

ART. 4 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, tutti nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale unitamente a una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
2. Il consigliere di amministrazione non può ricoprire la carica di consigliere comunale.
3. Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica sino alla elezione del nuovo per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del mandato del Sindaco. Nel periodo in cui sono prorogati gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga sono nulli.
4. I consiglieri che non intervengono consecutivamente e senza giustificato motivo a tre sedute del Consiglio, decadono automaticamente dall'incarico.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva e comunicata al Sindaco per la sostituzione, che dovrà avvenire entro 30 giorni.
6. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari a quello riconosciuto ai Consiglieri Comunali.
8. Nel caso di dimissioni di un membro il Presidente né da tempestiva comunicazione al Sindaco ed al presidente del consiglio.
9. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dall'incarico di membro del consiglio di Amministrazione, i consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

ART. 5 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:
 - a. predispone i programmi annuali di attività, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il conto consuntivo, nonché le eventuali convenzioni con altri Enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale;
 - b. provvede ad acquisire il parere della Giunta Comunale sulle proposte di bilancio adottate;
 - c. propone alla Giunta le tariffe dei servizi gestiti dall'Istituzione;
 - d. compie ogni altro atto di carattere generale riguardante l'organizzazione, la gestione contabile, l'attività ed i servizi.
2. Il Consiglio di Amministrazione può proporre al Consiglio comunale l'affidamento a terzi della gestione di settori della programmazione annuale mediante stipula di apposita convenzione.
3. Gli strumenti di previsione contabile, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con Enti Locali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di specifiche professionalità con competenze nella programmazione, produzione e gestione di spettacoli ed eventi teatrali.
5. Il Sindaco può provvedere alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità di gestione o violazioni di legge, di contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi dell'Ente o di documentata inefficienza.
6. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a talune delle competenze indicate nei precedenti articoli il Sindaco sollecita con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro 10 giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine non abbia ottemperato, il Sindaco assume i poteri sostitutivi e, su proposta del direttore provvede alla predisposizione degli atti e alla loro approvazione.

7. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al precedente comma sospende dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione ed avvia contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca a quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione conformemente a quanto indicato nei precedenti articoli. In attesa delle definizioni del suddetto procedimento il Sindaco può nominare un proprio commissario per l'espletamento dei poteri sostitutivi.

ART. 6 – DIRETTORE E PRESIDENTE

1. Gli incarichi di Direttore e Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti dal Sindaco, tenuto conto delle capacità e titoli specifici occorrenti per l'incarico da ricoprire. Restano in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione. All'incarico di Direttore si provvede mediante contratto che rispetti le vigenti normative in materia ma non riconducibile all'istituzione di rapporti di lavoro dipendenza con l'amministrazione comunale. Il direttore avrà rapporti diretti con l'istituzione da cui riceverà i compensi pattuiti.

ART. 7 – COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore ha i seguenti compiti:
 - stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
 - cura la corretta gestione amministrativa ed economica dell'Istituzione;
 - dirige la gestione dei servizi dell'Istituzione e ne ha la responsabilità;
 - propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e i bilanci nonché gli altri atti destinati ad essere approvati;
 - cura che l'utilizzazione dei beni che costituiscono il capitale di dotazione, iniziale o successivamente conferito con deliberazione del Consiglio Comunale, sia conforme alle normative che li riguardano alle prescrizioni impartite dalla Autorità competenti.
 - Adotta i restanti atti di amministrazione.

ART. 8 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - rappresenta legalmente l'istituzione verso l'esterno e ne sovrintende il funzionamento;
 - convoca e presiede le sedute dei Consigli di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, vigila sul rispetto del Regolamento e garantisce l'attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
 - Tiene ed aggiorna i registri contabili.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

ART. 9 – BENI E MEZZI FINANZIARI

1. All'Istituzione, all'atto della costituzione, vengono conferiti per lo svolgimento della propria attività beni mobili e immobili che restano nell'inventario del Comune.
2. Sono a carico del bilancio dell'Istituzione gli acquisti di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e per l'ordinaria manutenzione dei beni mobili e immobili ad essa assegnati o successivamente acquisiti e pulizia dei locali. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per energia elettrica, riscaldamento.
3. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, deliberate dalla Giunta Municipale, e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento

- delle proprie attività; per l'acquisizione di tali risorse l'Istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di contratti di sponsorizzazione o può essere destinataria di atti di liberalità.
4. L'Istituzione può disporre di uno stanziamento annuo proveniente dal bilancio del Comune.

ART. 10 – PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione può essere costituito da personale del Comune.
2. Spetta all'Istituzione la nomina del personale a contratto di cui al libro V, titolo III Capo I e II del codice civile.
3. L'Istituzione potrà utilizzare personale volontario nei limiti e con le modalità previste dalla legge, stipulando eventualmente autonome convenzioni.
4. L'Istituzione, nell'eventualità di finanziamenti di progetti nel quale siano previsti costi per il personale, può altresì utilizzare personale comunale stabilendo con l'amministrazione e con il personale interessato contratti a progetti specifici al di là dell'orario di lavoro stabilito.

ART. 11 – PRINCIPI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. Sono assicurate al Teatro Comunale condizioni di autonomia gestionale nell'esercizio dei compiti affidati. L'Istituzione gestisce i servizi ed esplica la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti in conformità a quanto disposto dall'art. 114 c. 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. In particolare, spettano all'istituzione:
 - la gestione dei beni in dotazione;
 - la gestione dello stanziamento annuo proveniente dal bilancio del comune;
 - la gestione degli altri mezzi finanziari di cui dispone;
 - tutti gli atti di gestione del personale assegnato.
3. Ogni anno, entro il 31 dicembre, in sede di approvazione di bilancio di previsione, il Consiglio Comunale stabilisce l'entità dei mezzi finanziari da trasferire in entrata al bilancio del teatro per l'esercizio successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, entro il 28 febbraio di ogni anno, approva il bilancio di previsione che viene successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31 marzo.
5. Ogni anno, entro il 31 del mese di maggio, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione approva il Bilancio Consuntivo che sarà allegato al bilancio di previsione del Comune per l'esercizio successivo.
6. Per eventuali iniziative di carattere straordinario, proposte dal Consiglio di Amministrazione del Teatro, il Consiglio potrà determinare, anche in corso d'anno, un finanziamento aggiuntivo.
7. Entro il 31 dicembre il Direttore del Teatro presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno, dei contenuti della quale il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale.
8. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, sottoposte all'approvazione della Giunta Municipale e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività. Per l'acquisizione di tali risorse l'Istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di sponsorizzazioni o altre forme giuridiche.
9. Qualora la Giunta Municipale, per finalità di carattere sociale richieda prestazioni aggiuntive al programma, l'onere finanziario connesso deve trovare la sua copertura in modo separato.
10. L'Istituzione dispone di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, deliberate dal Consiglio di Amministrazione e da risorse messe eventualmente a disposizione da terzi per lo svolgimento delle proprie attività. Per l'acquisizione di tali risorse l'istituzione può attivare rapporti con terzi sotto forma di sponsorizzazioni o altre forma giuridiche per l'organizzazione di altri spettacoli teatrali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni.
11. In deroga a quanto disciplinato dal "Regolamento per la Concessione dell'Uso dei Locali Comunali" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 07.04.2006, per tutta la durata del mandato dell'Istituzione, tutti i proventi derivanti dal canone di locazione dei locali

del teatro verranno incamerati nel bilancio dell'Istituzione Teatrale, fatta eccezione per le manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Tale ulteriore utilizzo dovrà essere compatibile con la destinazione d'uso dei predetti locali e le richieste dovranno essere inoltrate al Presidente dell'Istituzione Teatro.

ART. 12 NORME TRANSITORIE

1. L'Istituzione Teatrale Comunale subentra in tutti i rapporti giuridici in corso della precedente gestione diretta del Teatro Comunale, la quale cessa all'Atto dell'Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 30 giorni dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione adotta il bilancio di previsione per il periodo residuo di gestione, mediante frazionamento degli importi previsti nel bilancio annuale relativo alla gestione diretta precedente.
3. Il medesimo Consiglio di Amministrazione adotta il consuntivo della cessata gestione.
4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, degli interessi del comune o dell'Istituzione medesima, ovvero di ingiustificati o reiterati mancati raggiungimenti degli obiettivi individuali dei piani e dei programmi annuali di attività, e comunque per il venir meno del necessario rapporto tra Sindaco e Consiglio di Amministrazione, il Sindaco scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione ovvero revoca i suoi singoli membri, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. L'Istituzione garantirà annualmente uno spettacolo gratuito alla cittadinanza senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.